

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;
- richiamato l’art. 29 della l.r. 37/2010 che dispone che ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste riconosciuti e operanti nel territorio regionale, la Regione concede contributi per iniziative volte all’incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”, con la quale è disposta la riduzione di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale;
- considerato, alla luce della suddetta deliberazione, che l’entità dei contributi di cui all’articolo 26 della l.r. 37/2010 è rideterminata nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile;
- richiamato in particolare l’art. 29, comma 5, della stessa l.r. 37/2010 il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le iniziative agevolabili, le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell’erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all’ottenimento dei contributi;
- ritenuto di definire quanto sopra per l’approvazione ai fini della concessione di contributi per iniziative volte all’incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo;
- richiamata la lettera d) del comma 2 dell’articolo 65 (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, che prevede che il Consiglio permanente degli enti locali esprima parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
- richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali (C.P.E.L.) con nota in data 19 giugno 2013, prot. n. 2521 in merito alla proposta della presente deliberazione;
- richiamato l’art. 33, comma 4, della l.r. 37/2010, il quale dispone che le iniziative di cui agli articoli 26 e 29 sono finanziate, a decorrere dall’anno 2014, mediante trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell’ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall’anno 2014, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlato all'obiettivo 71060003 "1.4.2.21 – Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 37/2010, i criteri per determinare il contributo concedibile e la spesa massima ammissibile a contributo, per le iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che, in applicazione dell'art. 33, comma 4, della l.r. 37/2010, le iniziative di cui al punto 1) sono finanziate a decorrere dall'anno 2014;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al CELVA, all'AVAPA Onlus, al Ministero della salute e al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER INIZIATIVE VOLTE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ALLA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DETERMINAZIONE DELLA SPESA MASSIMA AMMESSA A CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 29 DELLA LR 37/2010.

1. Ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste riconosciuti e operanti nel territorio regionale, la Regione concede contributi per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo.
2. La Regione contribuisce alle iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, pari ad un massimo di euro 5.000; la restante parte della spesa è posta a carico degli enti proponenti. Il contributo è concesso sino alla copertura della disponibilità presente nel bilancio della Regione.
3. Gli Enti e le Associazioni che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, per ottenere l'assegnazione del contributo l'anno successivo. Alla domanda, inviata con A.R. o tramite posta certificata, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - programma delle attività da realizzare;
 - dettaglio del preventivo di spesa;
 - modalità con la quale si reperisce la restante spesa non finanziata dalla Regione;
 - tempi di realizzazione.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, redige una graduatoria per l'erogazione del contributo; a tal fine sono privilegiati in via prioritaria:
 1. i progetti che prevedano lo svolgimento delle attività in più comuni;
 2. attività di promozione tra i cittadini della cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione;
 3. attività di informazione mirata a diffondere l'obbligo di identificazione di cani e eventuale di gatti.
5. Con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da effettuarsi entro il 31 agosto di ogni anno, viene approvata la graduatoria di cui al punto 4. e viene impegnata la spesa per la concessione dei contributi, la cui liquidazione avverrà nel modo seguente:
 - nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo concedibile, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

- il saldo è erogato a conclusione delle attività ed entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per la completa e corretta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
6. Le attività devono essere intraprese entro un anno dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del contributo e la restituzione del contributo alla Regione.
 7. Per le domande da presentare nel 2013, ai fini ottenere il finanziamento nell'anno 2014, i termini stabiliti ai punti 3.4.5. sono prorogati di 90 giorni.